



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 23/07/2014

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 30 del 23.7.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che:

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra indicate e, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

RILEVATO che il Comune con Regolamento adottato ai sensi del richiamato art. 52 D.Lgs 446/97 può prevedere esenzioni o riduzioni nel caso di:

- Abitazioni con unico occupante;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- Locali, diversi dalle abitazioni e da aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo.

RILEVATO, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'art. 1 commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i.. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATI i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina della TASI;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente sopra richiamato;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio Tributi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi a tal fine formulati dall'Amministrazione Comunale, composto di n. 34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RELAZIONA il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale illustra i contenuti e le finalità del Regolamento, evidenziando le finalità della TASI destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili e i margini di autonomia a tal fine concessi ai Comuni e le scelte in merito fatte dall'Amministrazione con l'obiettivo di coniugare le finalità di garantire gli equilibri di bilancio con quelle di equità fiscale, ripartendo in modo omogeneo la pressione fiscale a carico dei cittadini. Interviene anche il Consigliere BIDONE Carlo che illustra i criteri che l'Amministrazione ha adottato nel determinare le aliquote relative alla TASI e all'IMU.

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale rileva che, per quanto afferisce i Regolamenti disciplinanti la TASI e l'IMU stante il loro carattere squisitamente tecnico, non ritiene di formulare rilievi in merito, mentre avanza delle riserve per quanto afferisce la determinazione delle aliquote relative alla TASI e all'IMU. In particolare, pur condividendo la scelta di agevolare le attività produttive nella determinazione delle suddette aliquote, rileva un'incongruenza per quanto afferisce gli effetti che tale determinazione ha per la generalità dei contribuenti in quanto, in base ad una semplice simulazione di pagamento, ha appurato che i contribuenti proprietari di immobili aventi una rendita catastale più elevata ricavano un beneficio economico complessivo nel pagamento delle TASI e dell'IMU, rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2013 a titolo di IMU, al contrario di quelli meno abbienti proprietari di immobili con rendita catastale più bassa che sono penalizzati dovendo sopportare un aggravio economico, ancorché modesto e, a tal fine, sarebbe stato opportuno prevedere maggiori detrazioni e/o esenzioni, anche eventualmente in misura fissa a favore di questi ultimi. Interviene il Consigliere BIDONE Carlo il quale evidenzia che le aliquote TASI sono particolarmente modeste e sensibilmente inferiori rispetto a quelle applicate nella generalità dei Comuni e l'aggravio economico evidenziato dal Consigliere è veramente poco significativo. Interviene nuovamente il Consigliere ORLANDO Enrico il quale sottolinea che sarebbe stato più equo prevedere un'aliquota TASI nella misura del 1 per mille con una previsione di una detrazione fissa a favore dei contribuenti in condizioni economiche meno favorevoli e non esentare i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU relativamente all'abitazione principale, i cui immobili rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, dal pagamento della tassa, in quanto questa soluzione avrebbe evitato un aggravio economico a carico delle famiglie più disagiate. Infine il Consigliere, a conclusione del Suo intervento puntualizza che, pur condividendo la proposta di elevare l'aliquota base dell'IMU dallo 0,76% allo 0,86%, sarebbe stato, per ragioni di equità fiscale, opportuno prevedere l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e diversificare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per scaglioni di reddito. Per tali ragioni il Consigliere preannuncia il proprio voto contrario relativamente alle proposte di delibera afferenti la determinazione delle Aliquote TASI e IMU.

Replicano il Responsabile del Servizio Tributi, la quale sottolinea che il numero di contribuenti soggetti al pagamento dell'IMU sull'abitazione principale è pari a tre e tale ragione giustifica le scelte fatte nell'individuazione delle suddette aliquote e il Sindaco evidenzia che le summenzionate aliquote sono state determinate dopo attenta valutazione con l'obiettivo di individuare una soluzione equilibrata e non penalizzate per le fasce sociali più deboli, le quali dovranno, comunque, essere prioritariamente aiutate con iniziative di carattere sociale ad hoc e non semplicemente con interventi in materia tributaria, che hanno comunque un impatto a tali fini molto limitato. Proseguendo nel Suo intervento il Sindaco ricorda che relativamente alla TARI i relativi costi sono diminuiti anche se in maniera modesta, fermo restando l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio rifiuti cui la stessa è destinata. Concludendo il Suo intervento il Sindaco ribadisce che in armonia con questa politica di equità fiscale che ha caratterizzato le scelte dell'Amministrazione

si è ritenuto di diminuire l'Aliquota della TASI rispetto a quella base prevista dalla Legge e, viceversa, di aumentare quella relativa all'IMU sulle "seconde case" e che le singole situazioni richiedenti interventi di carattere socio-economico saranno vagliate di volta in volta sia in modo autonomo, sia con la collaborazione del Consorzio Servizi alla Persona. Infine il Sindaco chiarisce che, per quanto afferisce l'IMU si è ritenuto di non applicare l'agevolazione relativa all'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale per ragioni di opportunità ed equità fiscale, anche al fine di evitare fenomeni elusivi nel pagamento dell'Imposta.

Interviene nuovamente il Consigliere ORLANDO Enrico, il quale chiarisce che non era certamente Sua intenzione censurare la politica sociale dell'Amministrazione, ma evidenziare semplicemente che quest'ultima ha adottato in materia una fiscale delle scelte poco sensibili alle esigenze della collettività. Concludendo il Suo intervento il Consigliere ricorda che non ha alcun rilievo da formulare relativamente alla TARI, ma evidenzia nuovamente che in tale materia occorre adottare una politica finalizzata alla riduzione dei costi del servizio con seguenti benefici anche sulla ammontare della tassa a carico dei cittadini.

Dopo costruttiva discussione nella quale, in particolare, i Consiglieri PAPPADA Felice e CARAMAGNA Lorenzo chiariscono le ragioni di equità fiscale, unitamente al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio, che hanno caratterizzato tali scelte da parte dell'Amministrazione, con l'obiettivo, altresì, di non penalizzare i proprietari di abitazione principale già soggetti al pagamento dell'IMU.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - Componente TASP*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 679 e 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 34 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Servizio Finanziario e Tributi
 - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione e sempre con con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **23 luglio 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **29 LUG 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29 luglio 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **29 luglio 2014**




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo


Li, **29 luglio 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune di Pozzolo Formigaro

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

**Componente relativa al tributo sui
servizi indivisibili
dell' Imposta Unica Comunale - IUC**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Valore aree fabbricabili
- Art. 7 – Fabbricati in corso di costruzione e interventi di recupero su fabbricati esistenti
- Art. 8 – Aliquote
- Art. 9 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 10 – Fabbricati assimilati all’abitazione principale
- Art. 11 – Requisiti individuazione fabbricati adibiti ad abitazione principale
- Art. 12 – Riduzioni
- Art. 13 – Esenzioni
- Art. 14 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
- Art. 15 – Dichiarazione
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Ripartizione su base mensile di imposta, esenzioni, agevolazioni e detrazioni
- Art. 18 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 20 – Dilazione del pagamento del tributo e degli avvisi di accertamento
- Art. 21 – Esercizio dell’autotutela
- Art. 22 – Esercizio dell’autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 23 – Accertamento con adesione
- Art. 24 – Ravvedimento
- Art. 25 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- Art. 26 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 27 – Informazione del contribuente
- Art. 28 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 29 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 30 – Tutela dell’integrità patrimoniale
- Art. 31 – Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori del contribuente
- Art. 32 – Interpello del contribuente
- Art. 33 – Normativa di rinvio
- Art. 34 – Efficacia del Regolamento

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pozzolo Formigaro dell'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 2012/2000, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'immobile imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale, con specifica disposizione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella deliberazione di approvazione annuale delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i.
2. Non trova applicazione l'esenzione disposta dall'art. 13 comma 9 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dall'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo

con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
6. In merito ai fabbricati in corso di costruzione ed agli interventi di recupero su fabbricati esistenti si rimanda a quanto specificatamente disposto nel successivo articolo 7, redatto con testo coordinato a quanto previsto, al medesimo titolo, nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Art. 6 – Valore aree fabbricabili

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articolo 7, 8 e 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu

Art. 7 – Fabbricati in corso di costruzione e interventi di recupero su fabbricati esistenti

1. Nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione e con specifica disposizione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. La disposizione di cui al comma 671 della L 147/2013 consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide sulla determinazione del tributo.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, il Consiglio Comunale può:
 - a. riconoscere una detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;

- b. attribuire le detrazioni di cui alla lettera a. del presente comma, nel rispetto delle vigenti norme in materia, anche ai casi di assimilazione specificatamente previsti nel successivo articolo 10 del presente regolamento, redatto con testo coordinato a quanto normato, al medesimo titolo, nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
2. In merito ai requisiti necessari alla fruizione delle agevolazioni previste per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze si rimanda alle norme vigenti in materia ed a quanto specificatamente previsto nel successivo articolo 11 del presente regolamento, redatto con testo coordinato a quanto normato, al medesimo titolo, nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Art. 10 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione della TASI:
si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione di aliquota e detrazioni previste per tale tipologia di fabbricati, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero del soggetto passivo d'imposta doveva essere dal medesimo adibita ad abitazione principale e per il periodo di fruizione dell'agevolazione non deve risultare locata;
2. Si considerano altresì adibiti ad abitazione principale, ove ne ricorrano tutti i presupposti, i fabbricati assimilati ai fini IMU ai sensi dell'art. 13 comma 2) del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.
3. In merito agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli immobili destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008 e quindi anche a quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica l'obbligo del versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
4. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai punti 1 , 2 e 3 dovrà essere presentata dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, lettera b), del presente regolamento.

Art. 11 – Requisiti individuazione fabbricati adibiti ad abitazione principale

1. Al fine di sottolineare i requisiti necessari alla individuazione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze si rinvia all'articolo 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU e di seguito si riportano i dettati normativi :
 - l'art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. recita: *"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."*
 - l'art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. recita: *"Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."*
2. La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dovrà essere presentata dagli aventi diritto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 15 del presente regolamento, ogni qualvolta i medesimi requisiti non siano rilevabili da atti a disposizione dell'ufficio.

Art. 12 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, con specifica disposizione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale può prevedere le riduzioni di cui all'art. 1, comma 679 e comma 682 - lettera b) - punto 1), della Legge 147/2013.

Art. 13 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1 comma 3) del D.L. 6 marzo 2014 n 16, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 14 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Nella deliberazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, con specifica disposizione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale provvederà annualmente all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 15 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo; detta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. In sede di prima applicazione del tributo per l'anno 2014:
 - Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, se e in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI (art. 1, comma 687, Legge 147/2013);
 - Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, se e in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
4. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

5. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati:
 - a) tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU.;
 - b) le variazioni in base alle quali i contribuenti intendono fruire delle assimilazioni dei fabbricati all'abitazione principale e/o delle riduzioni previste dal presente regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente articolo 8 comma 1; nel caso in cui la fruizione di assimilazioni e/o riduzioni sia subordinata ad un limite ISEE alla dichiarazione dovrà essere allegata attestazione in corso di validità.
6. Non dovranno formare oggetto di dichiarazione i fabbricati destinati ad abitazione principale ed alle relative pertinenze in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente unitamente al proprio nucleo familiare, in quanto dato acquisibile direttamente d'ufficio tramite l'Anagrafe del Comune.

Art. 16 – Versamenti

1. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI, dovuto in solido da tutti i soggetti passivi, in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo alla destinazione per la propria quota del fabbricato o dell'area fabbricabile.
2. Il versamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. Nelle more di emanazione del/dei Decreto/i di cui all'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 il versamento del tributo è previsto in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base delle vigenti norme in materia, del presente articolato regolamentare e della deliberazione di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, e la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Il versamento della prima rata, in mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune per l'anno di riferimento, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di Legge previsto; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. Il versamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo..
7. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e ad ogni singola obbligazione tributaria.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
9. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un soggetto per conto degli altri soggetti passivi titolari dell'unica obbligazione tributaria, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui al precedente articolo 15, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
10. La Giunta Comunale, con propria deliberazione adeguatamente motivata, può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 17 – Ripartizione su base mensile di imposta, esenzioni, agevolazioni e detrazioni

1. Tributo, esenzioni, agevolazioni e detrazioni vengono calcolate proporzionalmente al periodo dell'anno per il quale vengono maturati obbligo o diritto da parte del soggetto passivo d'imposta e con ripartizione su base mensile.
2. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero; nel caso di eventi che comportino passaggi di soggettività passiva intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi, con esclusione del mese febbraio, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso di almeno 15 giorni, ovvero eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso inferiori a 15 giorni, vengono individuati i seguenti criteri di ripartizione:
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi dell'anno con esclusione del mese di febbraio l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 16;
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 15.
3. Stessi criteri di cui al comma 2 dovranno essere seguiti per la maturazione di diritto, per periodi inferiori al mese, di esenzioni, agevolazioni e detrazioni.

Art. 18 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non è prevista la compensazione con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI od altri tributi comunali.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00 (cinque)

Art. 19 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 (art. 1, commi da 693 a 700) e nella legge n. 296 del 2006 (art. 1, commi 161 e 162).
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
 - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;
 - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.
3. I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Il funzionario responsabile, nell'ambito e nei limiti dei suoi poteri di attività organizzativa e gestionale, può approvare dei criteri di graduazione delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 cui attenersi in sede di emissione degli avvisi di accertamento.
12. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10 (dieci), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
14. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
15. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 20 – Dilazione del pagamento del tributo e degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento del tributo e delle somme risultanti da avvisi di accertamento di importo complessivo superiore ad € 300,00 (trecento/00) fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria oggetto di valutazione da parte del Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di versamento delle rate di tributo ovvero degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata senza regolarizzazione entro il termine di scadenza della rata successiva:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 21 – Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 22 – Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria.

Art. 23 – Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 24 – Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 25 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni della notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 19 del presente regolamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 26 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli atti e i comportamenti in tema di TASI devono essere adeguati ai principi dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti tributari in materia di TASI devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica della partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia di TASI debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune in materia di TASI non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 27 – Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di TASI, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 28 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio Tributi del Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile TASI deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. L'ufficio TASI assume iniziative volte ad assicurare che tutti gli adempimenti richiesti ai contribuenti siano assolvibili anche in mancanza di specifiche conoscenza in materia tributaria e nelle forme più agevoli e meno costose.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine

congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 29 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile TASI sono, come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, debitamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riportato per estratto nei tratti essenziali.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d. sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 30 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
2. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria si fa rinvio alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 che di seguito si riporta:
"Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 23.08.1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione obbligatoria tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno di imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto."

Art. 31 – Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 32 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile TASI, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di TASI, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza

sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità il Comune può, nel rispetto dei limiti e vincoli imposti dalla Legge, incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 33 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 34 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.